

ISPRO

Istituto Studi e Ricerche sulla Protezione Civile e Difesa Civile

Art.1

E' costituito l'ISPRO Istituto Studi e Ricerche sulla Protezione Civile e Difesa Civile. L'ISPRO non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità sociali in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. L'ISPRO ha sede in Roma e può istituire sedi periferiche.

Scopi e attività

Art.2

L'ISPRO effettua studi, ricerche, iniziative e interventi intesi a promuovere lo sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico nei settori della Protezione Civile e Difesa Civile.

In tale ambito, tra l'altro:

- a) promuove ogni iniziativa atta a realizzare e fornire assistenza per le attività di prevenzione, previsione, emergenza e recupero nel settore della Protezione civile e Difesa Civile e con riferimento al rischio idrogeologico, vulcanico, sismico, chimico-industriale, di incendi ed ogni altro rischio determinato da eventi naturali o dall'attività umana, in relazione ai programmi di sicurezza del Paese.
- b) realizza programmi di studi e di ricerche finalizzate alla valutazione di vulnerabilità e del danno, di esposizione e di intensità degli eventi calamitosi, di interesse nazionale, anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, la Pubblica Amministrazione, Università ed Enti Pubblici e privati, italiani e stranieri;
- c) partecipa all'elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca dell'Unione Europea, degli Stati e dei loro Enti ed Istituzioni scientifiche e di ricerca, a carattere internazionale;
- d) fornisce valutazioni in materia di Protezione civile e Difesa Civile e di eventi calamitosi, oltre che valutazioni sull'idoneità dei mezzi atti a prevenirli o contrastarli;
- e) compie attività di sperimentazione ed elabora progetti pilota;
- f) promuove e svolge attività di formazione per esperti di protezione civile di vari livelli (diplomati, laureati e ricercatori) mediante corsi di specializzazione e/o anche attraverso interventi di formazione a distanza. Per la realizzazione di particolari attività di formazione, studio, ricerca o servizio, l'Istituto stipula apposite convenzioni con Istituzioni scientifiche, Organizzazioni ed Enti Pubblici o Privati italiani o stranieri;
- g) realizza attività di informazione, anche attraverso il ricorso alle più avanzate tecnologie e ad un portale sulla Protezione civile e Difesa Civile;
- h) svolge attività di promozione e collegamento con tutte le forme di volontariato, soprattutto quelle specifiche di Protezione civile e Difesa Civile, al fine di assicurare loro un sostegno ed un adeguato sviluppo per tutto il territorio nazionale;
- i) l'Istituto può, anche in unione con altri Enti Pubblici e Privati, attuare ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.
- l) l'Istituto può costituire Società di capitali per la gestione dei servizi ed una Fondazione, con analoghe finalità;
- m) potrà infine svolgere tutte le attività, a contenuto scientifico, che siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.

Soci

Art.3

Possano essere Soci dell'Istituto:

- le persone, fisiche o giuridiche, che hanno promosso la costituzione dell'Istituto (Soci promotori);
- le persone, fisiche o giuridiche, disposte a concorrere al perseguimento degli scopi dell'Istituto mediante sottoscrizione di quote associative (Soci sostenitori);
- le Associazioni di Volontariato, gli Enti morali ed, in genere, tutte le Istituzioni, non aventi fini di profitto (Soci aderenti);
- i cittadini che vogliono concorrere allo sviluppo della Protezione civile e Difesa Civile in Italia (Soci individuali);
- persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti nei settori nei quali l'Istituto opera, nominati dal Presidente (Soci Onorari)

Art. 4

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 5

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o radiazione. E' esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.

Art. 6

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

Art. 7

Modalità di ammissione

La domanda di iscrizione è sottoposta all'approvazione del Presidente. L'iscrizione stessa decorre dal momento in cui la relativa domanda è stata accettata ed è stato effettuato il versamento della quota associativa relativa al primo anno.

L'adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non è disdetta mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

Art.8

Obblighi

I Soci sono tenuti:

- a) al pagamento del quota annuale di adesione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Istituto.

Le quote annuali di cui alla precedente lettera a) dovranno essere versate entro 30 giorni dalla richiesta all'uopo formulata dal Tesoriere. Ai fini del successivo art. 10, il Socio sarà considerato moroso, decorsi 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento di cui sopra.

Art.9

Perdita di qualità

La qualità di Socio si perde per morosità, recesso, esclusione, morte o estinzione. Il Socio cessato o i suoi successori eredi non hanno diritto alla liquidazione delle quote di adesione, ad altre somme o ad altri beni, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.10

Recesso

La dichiarazione di recesso sarà indirizzata con lettera raccomandata al Comitato Direttivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e diverrà efficace dall'anno successivo.

Art.11

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata, su parere del Comitato Direttivo, dall'Assemblea nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o che sia stato dichiarato fallito o sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa.

Organi

Art.12

Gli Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) I Revisori dei Conti, se nominati.

L'Assemblea

Art.13

Composizione

L'Assemblea è composta dai soci dell'Istituto iscritti nel Libro dei Soci al momento della spedizione dell'avviso di convocazione, che siano in regola con il pagamento del contributo annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art.14

Funzioni

L'Assemblea:

- a) approva la relazione del Comitato Direttivo sull'attività svolta dall'Istituto, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di tale attività;
- b) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- c) nomina il Presidente ed il Comitato Direttivo;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di Statuto, sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo;
- e) stabilisce la liquidazione dell'Istituto, ovvero ne delibera la proroga.

Art.15

Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio preventivo e della relazione sull'attività svolta, del bilancio consuntivo e per deliberare sulle altre materie proposte all'Ordine del Giorno dal Comitato Direttivo ai sensi del presente Statuto.

L'Assemblea è, altresì, convocata tutte le volte che il Comitato Direttivo lo ritenga necessario e quando lo richieda un numero di Soci che rappresenti almeno un terzo del totale dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, alternativamente, con lettera raccomandata, fax o e-mail, agli indirizzi indicati dagli associati, spediti almeno quindici giorni prima della data di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

In caso di estrema urgenza l'Assemblea potrà essere convocata mediante telegramma, fax o e-Mail, spediti tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

E' possibile il voto per delega. Ciascun delegato non potrà essere portatore di più di due deleghe di soci che rivestano tale qualifica alla data dell'assemblea ed aventi diritto al voto .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, con diritto di voto, assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche del presente Statuto è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci.

I verbali dell'Assemblea sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.17

Pubblicità delle delibere

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell'Associazione entro 10 giorni dalla data di stesura del relativo verbale.

Il Comitato Direttivo

Art.18

Composizione

Il Comitato Direttivo è composto da sette a ventuno membri nominati dall'Assemblea.

Fa parte del Comitato Direttivo il coordinatore dei Comitato Tecnico Scientifico.

I componenti del Comitato Direttivo che rappresentano persone giuridiche possono nominare un loro supplente.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il Comitato Direttivo elegge fra i propri componenti uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario.

Al Comitato Direttivo partecipa con voto consultivo il Direttore dell'Istituto, ove Nominato le cui funzioni sono stabilite dal Comitato Direttivo all'atto della sua nomina ed i Presidenti dei Comitati, se istituiti. Possono essere altresì invitati dal Presidente, con voto consultivo i soci onorari, i componenti del Comitato tecnico e scientifico ed altre persone che collaborino nelle attività dell'Istituto.

Art.19

Funzioni

Il Comitato Direttivo:

- redige il bilancio preventivo dell'Istituto;
- delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- redige il programma attività;
- predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci, nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo su tale attività;
- può nominare un Direttore tra Esperti dei settori oggetto delle attività dell'Istituto;
- assume il personale, sentito il Direttore, ove nominato;

- provvede alla nomina del Tesoriere;
- nomina il Segretario del Comitato, con funzioni da stabilirsi all'atto della nomina stessa;
- delibera l'entità della quota annuale;
- redige, se necessario, ed applica il/i Regolamento/i Interno/i;
- può nominare una Giunta Esecutiva e può delegare al Presidente ed ai Vice Presidenti specifiche competenze del Direttivo stesso;
- può nominare uno o più Comitati composti di Consiglieri, ed eventualmente anche di esperti, cui attribuire specifiche funzioni (Comitato del Volontariato, dei Parlamentari, delle Regioni, degli EE.LL., ecc.). In tale ipotesi, i Presidenti dei Comitati partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo a titolo consultivo;

Art.20

Convocazione

Il Comitato Direttivo si riunisce presso la sede dell'Istituto o anche altrove, su convocazione del Presidente. Il Comitato Direttivo deve essere convocato dal Presidente anche quando lo richiedano almeno tre membri del Comitato stesso.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione ingiustificata a due sedute comporta automaticamente la dichiarazione di decadenza dall'incarico.

Art.21

Pubblicità delle delibere

Le deliberazioni del Comitato Direttivo saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell'Associazione entro 10 giorni dalla data di stesura del relativo verbale.

Il Presidente

Art.22

Funzioni

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto; in caso di assenza o impedimento la legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente Vicario.

Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza che dovranno però essere sottoposti alla ratifica del Comitato Direttivo nella sua prima riunione.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci ed il Comitato Direttivo.

Delibera sull'ammissione dei nuovi soci e nomina soci onorari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i provvedimenti di urgenza possono essere adottati dal Vice Presidente Vicario, che curerà altresì di sottoporli alla ratifica del Comitato Direttivo nella sua prima riunione. Il Presidente provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

Revisori dei Conti

Art.23

Possono essere nominati uno o più Revisori, fino ad un massimo di tre, con compiti di revisione e controllo di bilancio, di vigilanza sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sulla osservanza delle leggi e del presente Statuto.

In caso di nomina di due Revisori le relazioni saranno sottoscritte da entrambi i Revisori.

In caso di nomina di tre revisori le relazioni e gli atti inerenti il mandato saranno sottoscritti dal Presidente di Revisori, indicato in sede di nomina.

I Revisori durano in carica tre anni, possono essere rieletti ed il loro incarico termina con l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno del loro mandato.

L'Assemblea all'atto della nomina può indicare uno o più supplenti.

Comitato Tecnico Scientifico

Art.24

Il Comitato Direttivo dell'Istituto nomina un Comitato Tecnico Scientifico composto da qualificati esperti e può indicare, tra gli stessi, un Coordinatore scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente dell' Istituto ed il Coordinatore ne è il co-presidente.

Esercizio sociale

Art.25

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio

Art.26

Presentazione e approvazione

Il Comitato Direttivo, con l'ausilio del Tesoriere, predispone annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, unitamente alla relazione giustificativa, il bilancio preventivo e consuntivo, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione,

L'assemblea provvederà all'approvazione del bilancio, predisposto dal Comitato Direttivo, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci, presso la sede sociale almeno 10 giorni prima del termine fissato per l'assemblea. Entro 15 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.

Art.27

Utili e avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione.

E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Patrimonio Sociale -Entrate

Art.28

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - dalle quote sociali, da donazioni, contributi, liberalità elargizioni e lasciti;
- L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- dalle quote associative;
 - dai beni acquisiti in proprietà dall'Associazione;
 - dai residui annuali di gestione;
 - dai versamenti volontari dei soci;
 - dai contributi di Enti pubblici e privati, di soggetti societari e di persone fisiche;
 - dalle entrate relative all'attività istituzionale.
 - dalle raccolte pubbliche di fondi.

I Libri dell'Istituto

Art.29

Oltre ai libri e alle scritture richiesti dalla legge, l'Istituto deve tenere:

- a) il Libro dei Soci;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Direttivo;
- d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dei Revisori dei Conti, se nominato.

I libri cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dell'Istituto, il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dei Revisori dei Conti, se nominati.

I soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale i libri di cui alle lettere a), b), e) del presente articolo e di ottenerne estratti.

Esercizio dell'attività istituzionale

Art.30

Attività

L'attività dell'Associazione è svolta nei confronti dei Soci, in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi, non specificamente riferibili a singoli servizi o cessioni di beni.

Eventuali corrispettivi specifici o quote supplementari potranno essere richiesti agli associati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'Associazione nei confronti degli stessi, solo in diretta attuazione degli scopi istituzionali in conformità alle disposizioni contenute nell'art.111.comma 3,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art.31

Pubblicazioni

Le pubblicazioni dell'Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statuari e sono distribuite ai soci.

Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell'art.111,comma 3,del D.P.R 22 dicembre 1986 n.917.

Art.32

Iniziative

La promozione e la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui all'art.2 saranno effettuate in aderenza ai principi statuari per il perseguimento delle finalità istituzionali,con la partecipazione dei soci.

Potrà essere consentita la partecipazione di terzi,senza una specifica organizzazione e dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione,ai sensi dell'art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art.33

Attività di formazione

La promozione e lo svolgimento di attività di formazione saranno effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione,con la partecipazione dei soci, senza una specifica organizzazione. Potrà essere consentita la partecipazione di terzi verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art.34

Erogazioni liberali

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

Le stesse sono assunte a titolo di liberalità, e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.108, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Scioglimento

Art.35

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durata dell'Istituto

Art.36

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Rinvio

Art.37

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme di legge in materia.